APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 14

I permessi consentiti a terzi dalla concessionaria con carattere temporaneo e stagionale, per chioschi, vendite, pubblicita', ed analoghi, sui beni del compendio, rappresentano una attivita' aziendale e debbono essere denunziati al Regio demanio.

Tali permessi debbono riferirsi esclusivamente ai fini dell'attrezzamento del compendio come stazione termale, e limitatamente alle sue esigenze.

Essi decadono alla scadenza dei termini fissati dalla concessionaria, e in ogni caso, alla scadenza o cessazione della presente convenzione.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it